



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
Ufficio IV

Codice Mittente: 3014/ 172645

Roma, 30/07/2013

(data e numero di protocollo)

Posizione: G 001

Oggetto: Richiesta di relazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

- Codice del Consiglio: 12539/13
- Codice della proposta: COM (2013)452
- Codice interistituzionale: 2013/0220
- Riferimento DPE OI 87

Riferimento: Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – DPE n. 0005359 P-4. 22.1 del 24.07.2013

NOTA:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005495 A-4.22.1
del 31/07/2013



8134153

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee -
Ufficio coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE
struttura@politicheeuropee.it

e, p.c. MAE

- Gabinetto del Ministro;
- Gabinetto del Ministro - Ufficio Legislativo.

In riscontro alla Nota in riferimento, si trasmette in allegato la relazione richiesta.

Ambasciatore Luigi Mattiolo
Direttore Generale per l'Unione Europea



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 234

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta di Regolamento in esame è volta ad allineare cinque atti legislativi adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile, che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ai sensi della Decisione 1999/468/CE (c.d. "Decisione sulla comitatologia"), alla nuova disciplina degli atti delegati prevista dall'art. 290 TFUE.

Il trattato di Lisbona ha infatti modificato sensibilmente il quadro dei poteri delegati conferiti alla Commissione dal legislatore, distinguendo nettamente tra "atti delegati" (atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo) e atti di esecuzione. Il processo di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione è disciplinato dall'articolo 290 TFUE ed è molto simile a quello degli atti che, ai sensi della Decisione 1999/468/CE sono soggetti alla "procedura di regolamentazione con controllo", di cui all'articolo 5 bis della Decisione stessa.

La Commissione si è impegnata pertanto ad adattare formalmente al regime degli atti delegati le disposizioni dei cinque Regolamenti di seguito elencati attinenti al settore "Giustizia e Affari Interni":

1. Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
2. Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
3. Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

4. Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
5. Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio.

A. Rispetto dei principi comunitari

La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio è da ritenersi conforme al principio di attribuzione. Infatti essa è adottata in base all'art. 81 comma 2 TFUE, tenendo conto che i cinque atti giuridici che si intende adattare al nuovo regime degli atti delegati rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e non risultano pertanto conciliabili con una diversa base giuridica.

La proposta rispetta anche il principio di sussidiarietà: viene infatti assicurato un *modus operandi* coerentemente inserito nel nuovo quadro di funzionamento dei processi decisionali dell'UE. L'obiettivo perseguito dalla proposta di regolamento non può essere perseguito singolarmente dagli Stati membri in quanto l'adattamento al nuovo regime degli atti delegati presuppone un intervento normativo a livello europeo.

La proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto risultano proporzionati alla finalità. L'allineamento dei cinque atti giuridici al nuovo regime degli atti delegati richiede infatti uno strumento giuridico che abbia la medesima natura e forza degli atti da emendare.

B. Valutazione del progetto di Regolamento.

Il progetto è valutabile positivamente. L'adattamento dei cinque succitati atti giuridici si configura infatti come atto dovuto a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Esso lascia inoltre impregiudicate le procedure in corso, in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente alla citata "Decisione sulla comitatologia".

C. Valutazione d'impatto

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta non comporta oneri finanziari per l'UE e gli Stati membri.

La norma non incide inoltre sulle competenze regionali e delle autonomie locali, rientrando nella previsione di cui all'articolo 117, comma primo, lettera a) e l) della Costituzione.

La proposta non presenta, infine, alcun impatto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.